

IL PAN


Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

A cura di dott.ssa Flavia Grazia Tropiano
Ufficio Centrale Fitosanitario

Parte I



PACCHETTO NORMATIVO SUI PRODOTTI FITOSANITARI



Direttiva "Uso sostenibile" n.128/2009



DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 2012, N.150
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
(Gazzetta Ufficiale n.202 del 30 Agosto 2012)



Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
(PAN) approvato con DM 22 gennaio 2014



Decreto legislativo 150/2012

Finalità

Il decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari al fine di:

- a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- b) promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.

Decreto legislativo 150/2012

ATTUAZIONE



La programmazione, l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio delle misure previste dal decreto sono curate dal Ministero delle Politiche agricole, dal Ministero dell'Ambiente e della Salute, dalle Regioni e dalle Province autonome "ciascuno nell'ambito delle proprie competenze".



Decreto legislativo 150/2012

IL PAN

Il decreto stabilisce che dovrà essere adottato un Piano d'azione nazionale (PAN) che definisca gli obiettivi, le misure, le modalità e tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.

Decreto legislativo 150/2012

CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO

Il decreto istituisce il Consiglio tecnico scientifico che svolge attività di supporto ai principali soggetti attuatori (Ministeri e Regioni);

- Il Consiglio è costituito da 23 componenti designati dal Ministero delle Politiche Agricole, dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero della Salute, dal Ministero dello Sviluppo Economico, e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Decreto legislativo 150/2012

	sanzione
acquisto, utilizzo, vendita o detenzione prodotti fitosanitari, presta consulenze senza essere in possesso del certificato di abilitazione	5.000 euro a 20.000 euro
il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione	2.000 euro a 10.000 euro
il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni	1.000 euro a 5.000 euro.
il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali	1.000 euro a 5.000 euro
il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita	5.000 euro a 15.000 euro
il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali»	10.000 euro a 25.000 euro

Decreto legislativo 150/2012

	sanzione amministrativa pecuniaria
l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici	da 500 euro a 2.000 euro
l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche	da 5.000 euro a 20.000 euro.
il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita	da 500 euro a 1.500 euro
l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti	500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.

Decreto 22 gennaio 2014 (Gazzetta ufficiale n.35 del 12 febbraio 2014)

Adozione del Piano di Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»

OBIETTIVI DEL PAN

- Ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;



OBIETTIVI DEL PAN

- proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- tutelare i consumatori;
- salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
- conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI

Ministero dell'Agricoltura, Ministero dell'Ambiente, Ministero della Salute,
Regioni e Province autonome,
Comuni,
enti pubblici di ricerca,
enti gestori delle aree Natura 2000 e delle aree naturali protette,
distributori e utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari,
consulenti di difesa fitosanitaria,
enti gestori delle reti ferroviaria e stradale,
enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che gestiscono aree verdi frequentate dalla popolazione...

LE AZIONI

- A1- Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori i distributori e i consulenti
- A2- Informazione e sensibilizzazione
- A3- Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari
- A4- Irrorazione aerea

LE AZIONI

A5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile per la riduzione dell'uso dei p.f. in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette)

A6 - Manipolazione e stoccaggio dei p.f. e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

A7 - Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

Decreto 22 gennaio 2014-PAN

A.1 Formazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti



Il sistema di formazione del PAN

«E' istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per **utilizzatori professionali di p.f., distributori e consulenti**. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento.»

Adeguamento del sistema regionale di formazione alle prescrizioni del PAN

La Regione Campania ha dovuto adeguare il proprio sistema formativo alla nuova normativa europea e nazionale:

DGR n.337 del 29.7.2015 «Nuove determinazioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs. n.150/2012 e del DM 22 gennaio 2014»

DRD n. 241 del 22 settembre 2015 «Approvazione delle Linee guida per la realizzazione di interventi di formazione a valere per gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari»

DRD n. 269 del 15.10.2015 «Approvazione delle Linee guida per la realizzazione di interventi di formazione per i consulenti in difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale»

I provvedimenti sono disponibili sul Portale dell'Agricoltura all'indirizzo <https://www.agricoltura.regione.campania.it> Tematiche: Formazione professionale agricola.

Chi sono gli utilizzatori professionali?

Per la nuova normativa i prodotti fitosanitari si distinguono:

- Prodotti per uso professionale
- Prodotti per uso non professionale

Gli utilizzatori professionali utilizzano i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;

L'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo è obbligatoria per l'acquisto e l'utilizzo di tutti i prodotti per uso professionale.

Prodotti fitosanitari per uso non professionale

Il Decreto del Ministero della Salute n.33 del 22 gennaio 2018 “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali” ha stabilito quali sono i prodotti fitosanitari per uso non professionale. (G.U. n.88 del 16 aprile 2018)
Gli *utilizzatori non professionali* sono persone che utilizzano i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.



Prodotti fitosanitari per uso non professionale

Si distinguono in:

- 1) PFnPO: Prodotti destinati esclusivamente alla difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone, giardino domestico e per il diserbo di giardini, viali ecc.;
- 2) PFnPE: Prodotti destinati alla difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o parte di essa compresi i frutti e il diserbo all'interno della zona coltivata. Questi prodotti possono essere utilizzati per gli usi di cui al punto 1).

Prodotti fitosanitari per uso non professionale

I p.f. per uso non professionale riportano in etichetta la dicitura “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” e le sigle PFnPO e PFnPE inserite dopo la denominazione commerciale.

I rivenditori sono tenuti informare in maniera adeguata gli utilizzatori non professionali sui rischi connessi all'uso di tali prodotti, sui pericoli connessi all'esposizione e sul corretto stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuro degli stessi, anche attraverso apposita cartellonistica.

Per acquistare e usare i prodotti per uso non professionale non c'è bisogno del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo.



Le certificazioni

Il PAN prevede tre tipi di certificazioni:

- Il certificato di abilitazione per **acquistare/ utilizzare prodotti fitosanitari** destinati a utilizzatori professionali;
- Il certificato di abilitazione per la **vendita (ingrosso e dettaglio) dei p.f.** destinati a utilizzatori professionali;
- Il certificato di abilitazione alla **consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari.**



Continua al video successivo





IL PAN

Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

A cura di dott.ssa Flavia Grazia Tropiano
Ufficio Centrale Fitosanitario

Parte II



in collaborazione con
Sviluppo Campania



Requisiti di accesso alla formazione

- Età minima 18 anni per l'acquisto e utilizzo;
- Per i distributori necessario **diploma o laurea** in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie);
- Per i consulenti **diploma o lauree** in discipline agrarie e forestali.



Abilitazione all'attività di consulente

- L'attività di consulenza è **incompatibile con rapporti di dipendenza o collaborazione con soggetti produttori di prodotti fitosanitari;**
- **Chi è in possesso di certificato di abilitazione alla vendita non può esercitare la consulenza.**
- La formazione e la valutazione per la consulenza sono **valide anche per il rilascio dell'abilitazione all'acquisto.**



Durata dei corsi

- Previsti moduli formativi con **unità didattiche comuni e specifiche** per tipologia di soggetto da formare. Possibilità di avvalersi dei **crediti formativi**;
- Durata minima 20 ore per gli utilizzatori professionali, **25** per distributori e consulenti;
- Aggiornamento, **12 ore ogni 5 anni**;



Rinnovo dei certificati

- E' subordinato alla partecipazione a specifici **corsi o iniziative di aggiornamento** (es. seminari, workshop riconosciuti), anche con il sistema dei crediti formativi (*n.d.r. in via di definizione in Regione Campania*);
- I crediti formativi si devono completare nell'arco dei 5 anni di durata dell'abilitazione;
- I rinnovi delle «vecchie» abilitazioni alla vendita prescindono dall'obbligo del possesso dei titoli di studio prescritti dal d.lgs.vo 150.



Chi rilascia in Campania queste abilitazioni?

- ✓ Le abilitazioni sono rilasciate dalla Regione (DG Agricoltura e DG Sanità) previa partecipazione ai corsi realizzati da:
- ✓ **per gli utilizzatori professionali:**
- ✓ - Enti accreditati per la formazione per i destinatari
 - ✓ rientranti nella Misura 1 del PSR Campania 2014-2020
 - ✓ - Servizi Territoriali Provinciali (STP) (ex STAPA CePICA)
 - ✓ per i destinatari non rientranti nella Misura 1 del PSR Campania 2014-2020
- ✓ **per i consulenti:**
- ✓ - UOD 500720
- ✂ **per i rivenditori:**
- ✂ - Direzione Generale per la Tutela della Salute - Dipartimenti di Prevenzione delle ASL

Chi è esentato dall'obbligo ai corsi per consulenti?

1. Ispettori fitosanitari
2. Docenti universitari che insegnano materie riguardanti la difesa e le avversità delle piante.
3. Ricercatori delle università e altre strutture pubbliche di ricerca che operano nell'ambito di materie riguardanti la difesa e le avversità delle piante.
4. I consulenti con due anni di esperienza comprovata in difesa integrata e/o agricoltura biologica



Chi è esentato dall'obbligo ai corsi per utilizzatori professionali?

Person e in possesso di diploma (5 anni) o laurea (anche triennali) in discipline agrarie, forestali, naturali, biologiche, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.

**MA DEVONO SUPERARE L'ESAME
E ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI VALIDITA' SONO
OBBLIGATI AL RINNOVO DELLE ABILITAZIONI.**

ICORSI e i certificati

- Possono partecipare ai corsi soggetti provenienti da tutte le regioni.
- L'esame deve essere sostenuto nella regione dove il soggetto ha seguito il corso.

I certificati rilasciati:

- hanno validità 5 anni.
- sono validi su tutto il territorio nazionale.
- sono obbligatori a decorrere dal 26/11/2015.



Sospensione e revoca delle abilitazioni

- L'Ufficio che ha rilasciato l'abilitazione può sospendere o revocarla secondo le modalità previste dal PAN.
- Il periodo di sospensione è stabilito dalle Direzioni Generali competenti in base alle inadempienze riscontrate.



Prescrizioni per la vendita

- Dal 26/11/2015 al momento della vendita dei p.f. deve essere presente **almeno una persona** (titolare o dipendente) provvista di abilitazione alla vendita (da esporre in maniera visibile).
- L'acquirente deve essere debitamente informato;
- il distributore deve riportare su un registro delle quantità vendute, per ogni prodotto fitosanitario ai singoli utilizzatori;
- Il distributore ha anche l'obbligo di compilare un registro cronologico delle quantità acquistate per ogni singolo p.f.;
- Dal 26/11/2015 il distributore, al momento della vendita, in luogo degli estremi della dichiarazione di vendita di cui al comma 6 del DPR 290/2001, annoterà solamente il numero dell'abilitazione dell'acquirente.





Decreto 22 gennaio 2014-PAN

A.2 Informazione e sensibilizzazione



in collaborazione con
Sviluppo Campania



Programmi di informazione e sensibilizzazione

I Ministeri competenti definiscono programmi di **informazione accurata ed equilibrata** e sensibilizzazione della popolazione sui rischi derivanti dall'uso dei p.f. e sui benefici dell'utilizzo di metodi di difesa fitosanitaria a basso apporto di p.f.



Informazione preventiva da parte degli utilizzatori nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari

L'obbligo di segnalazione previsto nei seguenti casi:

- Impiego di p.f. in aree agricole in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, piste ciclabili ecc);
- quando espressamente riportato in etichetta;
- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite da Regioni o enti locali competenti.

La segnalazione va fatta con l'apposizione di specifiche indicazioni/avvertenze.



Informazioni tra le aziende agricole

Le aziende agricole al fine di tutelare le loro produzioni con particolare riferimento a quelle ottenute con il metodo biologico **possono richiedere** alle aziende confinanti di essere informate sui trattamenti effettuati e p.f. utilizzati.



Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari

Le autorità nazionali competenti istituiscono specifici piani di controllo utilizzando il Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi (SIN-SIAP).



Decreto 22 gennaio 2014-PAN

L'Istituto Superiore di Sanità ha il compito di verificare la qualità delle informazioni trasmesse, integrare, classificare e analizzare i dati raccolti.

L'ISS pubblica un rapporto annuale sulle osservazioni effettuate e rende disponibili analisi descrittive a livello nazionale/regionale.



Decreto 22 gennaio 2014-PAN

A.3 – Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari



A che servono i controlli funzionali?

Il controllo funzionale verifica che:

1. sia garantito un elevato livello di sicurezza, di tutela della salute e dell'ambiente nell'uso dell'irroratrice;
2. i prodotti fitosanitari siano dosati e distribuiti in maniera accurata;
3. non ci siano perdite di prodotti fitosanitari nel sistema di irrorazione.



Quando devono essere fatti i controlli funzionali?

Il primo controllo obbligatorio sulle macchine irroratrici doveva essere eseguito **entro il 26 novembre 2016**.

Fino al 31 dicembre 2020 l'intervallo tra i controlli è di **5 anni**.

Dal 2021 il controllo è ogni **3 anni**.

Per le attrezzature acquistate dopo il 26 novembre 2016 il primo controllo funzionale deve essere eseguito entro i primi 5 anni dalla data d'acquisto.



Chi effettua i Controlli funzionali in Campania

I controlli funzionali in Campania sono effettuati presso i Centri Prova autorizzati dalla Regione Campania. I centri sono dotati di idonee attrezzature per la realizzazione dei test previsti dal PAN. Nei Centri prova operano tecnici abilitati al controllo delle macchine irroratrici che hanno seguito un corso di 40 ore riconosciuto dalla Regione e superato un apposito esame. Anche per i tecnici abilitati dei centri prova sono previsti corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dalla Regione.



Il sistema di controllo delle macchine irroratrici in Campania

Dal 2007 in Campania esiste un albo delle strutture e un albo dei tecnici abilitati all'attività di controllo delle macchine irroratrici in uso.

Alla pagina del Portale dell'Agricoltura

http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/taratura_albo.html è presente l'elenco dei centri prova riconosciuti e dei tecnici abilitati.

Sezione strutture di prova:

- 14 Centri riconosciuti dalla Regione Campania
- 5 Centri che hanno conseguito il riconoscimento per il controllo funzionale delle irroratrici in altre Regioni e sono autorizzati a effettuare i controlli in Campania.

Sezione tecnici abilitati:

- 78 operatori abilitati



Quali tipi di macchine irroratrici sono da controllare?

Le attrezzature da sottoporre a controllo funzionale **entro il 26 novembre 2016** presso i centri autorizzati sono:

- macchine irroratrici per la distribuzione su piano verticale
- macchine irroratrici per la distribuzione su piano orizzontale
- macchine irroratrici e attrezzature impiegate per colture protette
- altre macchine irroratrici



Attestati e bollini

Il centro prova autorizzato dalla Regione Campania, se l'esito del controllo è positivo, rilascia:

1. **un attestato** dal quale risulta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dalla normativa;
2. **un'etichetta adesiva** da apporre sulla macchina irroratrice, in cui sono riportate le informazioni riguardanti il controllo funzionale effettuato, il centro prova e l'ente responsabile del servizio.



Attestato di funzionalità e il bollino adesivo

L'attestato di funzionalità riporta:

- i dati identificativi del proprietario,
- i dati identificativi dell'attrezzatura
- la data del controllo
- I dati del centro prova
- L'Autorità competente

Il bollino adesivo deve essere applicato dal tecnico del centro sulla attrezzatura controllata.

Il bollino riporta:

1. i dati del centro,
2. l'anno del controllo,
3. l'Autorità competente.



Controlli a carico degli utilizzatori

L'utilizzatore deve controllare periodicamente:

1. Presenza di lesioni o perdite di componenti
2. L'efficacia del circuito idraulico e del manometro
3. L'efficienza degli ugelli e dei dispositivi anti goccia
4. La pulizia filtri e degli ugelli
5. L'integrità delle protezioni della macchina

Regolazione o taratura strumentale (volontaria)

Viene eseguita presso Centri Prova a completamento delle operazioni di controllo funzionale tramite idonee attrezzature (banchi prova).

I parametri su cui è possibile intervenire:

Volume di distribuzione Tipo di ugello

Portata degli ugelli

Portata

Pressione di esercizio Altezza di lavoro (barre)

Velocità di avanzamento

Al termine viene rilasciato un documento che contiene, tra l'altro, le modalità operative più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di colture presenti in azienda.



I contoterzisti

- Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta come tale presso la camera di commercio.
- Per le attrezzature destinate ad attività in contoterzi:
 1. il primo controllo obbligatorio era entro il 26 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli non deve superare i **2 anni**.
 2. Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale **entro 2 anni** dalla data di acquisto.



Esoneri

- Sono esonerate dai controlli periodici obbligatori:

✂ Le irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale, oppure le spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti in colture protette.





Continua al video successivo



IL PAN

Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

A cura di dott.ssa Flavia Grazia Tropiano
Ufficio Centrale Fitosanitario

Parte III



Decreto 22 gennaio 2014-PAN

A.4 Irrorazione aerea (art.13 d.lgs 150/2012)



Irrorazione aerea

L'irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata in **deroga** solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazioni alternative dei p.f. oppure quando presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

In Regione Campania non è mai stata autorizzata.

Irrorazione aerea

IL PAN regolamenta l'irrorazione aerea in deroga, definendo:

- prescrizioni di carattere generale;
- richiesta di autorizzazione;
- procedura autorizzativa;
- informazioni alla popolazione e alle autorità locali;
- prescrizioni specifiche;
- Vigilanza.

Decreto 22 gennaio 2014-PAN

A.5 – Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei p.f. in aree specifiche



Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette)

Il punto A.5.1 del PAN stabiliva che dovevano essere emanate delle Linee Guida di indirizzo per tutelare dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protetti. Dovevano essere individuati una serie di misure ed i relativi criteri di scelta per la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari.

Le linee guida sono state approvate con il [DECRETO 10 marzo 2015](#) dei 3 Ministeri competenti, su proposta del Consiglio Tecnico Scientifico del PAN.

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette)

Le Linee Guida riguardano:

- 1) misure per la mitigazione dei rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari, nonché alla loro limitazione/sostituzione/eliminazione ai fini della tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile;
- 2) misure specifiche di mitigazione del rischio, che possono essere inserite nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, in funzione degli obiettivi di tutela;
- 3) misure complementari da prevedere in associazione alle misure di riduzione del rischio.



Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette)

- Le misure non vengono classificate sulla base della loro applicazione volontaria o obbligatoria in quanto tale decisione è di competenza delle Regioni e delle Province autonome e/o degli Enti preposti alla tutela delle acque e delle aree protette/Siti Natura 2000, che opereranno le scelte appropriate in funzione di specifici obiettivi e dei relativi strumenti da attivare.



Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione

Ai fini della tutela della salute pubblica è vietato l'uso di prodotti fitosanitari nel tratto di riva che costituisce accesso diretto alle acque di balneazione individuate ai sensi del d.lgs 116/2008 .

Misure per la riduzione e/o eliminazione dei p.f. e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade

- Sostituzione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive classificate per la cancerogenesi, mutagenesi e tossicità riproduttiva in cat.1A e 1B;
- Sostituzione e/o limitazione dei prodotti con frasi Spe 1,2,3,4 E classificati come T, T+, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 ed R68 o le indicazioni corrispondenti di pericolo (Reg.CE 1272/2008).

Misure per la riduzione e/o eliminazione dei p.f. e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade

«...**E' comunque vietato** l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie e sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, salvo deroghe stabilite dall'autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica...»



Misure per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili

Aree interessate: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno o confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico artistico e loro pertinenze, aree archeologiche, cimiteriali etc.



Misure per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili

Nelle aree sopradescritte si applicano le seguenti prescrizioni:

- Obbligo di avviso della popolazione con cartelli che riportino indicazioni riguardo il trattamento effettuato, data, tempi di rientro etc.
- divieto di utilizzo di p.f. con tempi di rientro superiori alle 48 ore;
- Adozione di idonee misure di mitigazione del rischio (recinzioni, tabelle monitorie, esecuzione dei trattamenti in ore meno trafficate etc.);
- Nelle aree agricole adiacenti alle citate aree, divieto di utilizzo entro una fascia di 30 metri di prodotti classificati T e T+ e/o riportanti le frasi di rischio R40,R42,R43,R60-63,R68.

Utilizzo dei p.f. ad azione erbicida

In ambiente urbano le autorità competenti individuano:

- Aree dove il mezzo chimico è vietato;
- Aree dove il mezzo chimico è utilizzabile esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e con programmazione pluriennale degli interventi.

Utilizzo dei p.f. ad azione erbicida

- Il diserbo chimico è vietato nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili precedentemente citate;
- In caso di deroga è comunque vietato utilizzare p.f. con le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36,R38, R40-R43, R45,R48, R60-R63, R68 o le indicazioni di pericolo corrispondenti.
- I prodotti non devono comunque contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale, sensibilizzanti ai sensi del Reg. 1272/2008.

Utilizzo dei p.f. ad azione fungicida, insetticida o acaricida

- Sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con sostanze a basso rischio o ammesse in agricoltura biologica;
- divieto di utilizzo dei p.f. individuati al precedente paragrafo;
- è vietato irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberature stradali durante la fioritura e comunque con p.f. che riportano in etichetta la frase Spe 8;
- È consentito l'utilizzo di p.f. classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e 38 espressamente autorizzati per uso endoterapico.
- *«fatto salvo quanto previsto al par. A2.2 e le prescrizioni di etichetta è vietato accedere alle aree trattate, almeno nelle 24 ore successive al trattamento senza DPI.»*



Nelle zone classificate a bosco e ad esse assimilate ai sensi del D.Lgvo n.227/2001 è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti), fatta salva la possibilità di deroghe per le emergenze fitosanitarie e conservazionistiche.



Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

Il PAN individua ulteriori misure per la tutela della biodiversità nei siti Natura 2000, nelle aree protette e nei parchi. Le misure previste integrano quelle già stabilite nei Piani dei Parchi Nazionali e Regionali, Piani di gestione delle riserve naturali e dei siti della Rete natura 2000 definite da altre norme nazionali o regionali per la salvaguardia della biodiversità.

Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane:

- 2314 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 578 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 610 Zone di Protezione Speciale (ZPS); di questi, 335 sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS.
- All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti complessivamente: 131 habitat, 90 specie di flora e 113 specie di fauna (delle quali 21 mammiferi, 10 rettili, 16 anfibi, 25 pesci, 41 invertebrati) ai sensi della Direttiva Habitat; circa 387 specie di avifauna ai sensi della Direttiva Uccelli.
- In Campania ci sono n.124 siti Natura 2000 per una superficie di 373.000 ha.

Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

- La protezione dei siti Natura 2000 è assicurata dalla Valutazione di Incidenza.
- La procedura ha la funzione di assicurare lo stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
- La Valutazione di Incidenza è stata introdotta dalla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (art. 6, comma 3) e recepita a livello nazionale dal DPR n. 357 del 8 settembre 1997 (art. 5), come sostituito e integrato dal DPR n.120 del 12 marzo 2003 (art.6).
- Sono sottoposti a procedura di valutazione tutti i piani e progetti che possono avere incidenze significative dirette o indirette su un sito della Rete Natura 2000.



Continua al video successivo





IL PAN

Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

A cura di dott.ssa Flavia Grazia Tropiano
Ufficio Centrale Fitosanitario

Parte IV



in collaborazione con
Sviluppo Campania



«Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree protette.»

Le Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree protette sono state approvate con DM 10/03/2015 dei tre Ministeri competenti (Politiche agricole, Ambiente, Salute) e sono state pubblicate sulla G.U. n.71 del 26 marzo 2015.

Le Linee guida prevedono misure volontarie di accompagnamento per la mitigazione del rischio derivante dall'utilizzo di prodotti fitosanitari (deriva, ruscellamento, percolazione).



Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

In Regione Campania con DGR n. 795/2018 sono state introdotte le Misure di conservazione per i Siti di Importanza comunitaria (ora ZSC).

Tali Misure prevedono, tra l'altro, specifiche misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari, con specifico riferimento all'attuazione del DM 10/03/2015.



Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

In particolare nelle misure di conservazione generali si stabilisce che: "in tutto il territorio dei SIC è fatto divieto dell'uso di pesticidi sistemici neonicotinoidi, in particolare quelli a base di clothianidin (oggi revocato), thiamethoxam (oggi revocato) e imidacloprid (oggi revocato), e dell'impiego di sementi trattate con tali prodotti; è altresì vietato l'uso e la detenzione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "glifosate".

Inoltre tra le misure habitat/specie-specifiche si prescrivono misure regolamentari negli habitat 6210, 6210pf, 6220, che vietano l'uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici.

Decreto 22 gennaio 2014-PAN

A.6 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze



Decreto 22 gennaio 2014-PAN

Il PAN, fatte salve le disposizioni previste dal decreto 290/2001 e s.m.i. e dal d.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, individua gli obblighi che devono essere rispettati per una corretta manipolazione, un idoneo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (Allegato VI).



Allegato VI del PAN

L'allegato elenca le specifiche prescrizioni relative a:

- Stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
- manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione;
- manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
- recupero o utilizzo della miscela fitoia trica residua nell'irroratrice al termine del trattamento;
- pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione;
- recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.





Decreto 22 gennaio 2014-PAN

A.7 Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari



in collaborazione con
Sviluppo Campania



Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

L'obiettivo della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari è **riduzione del rischio**, derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari, per:

- Ambiente;
- Consumatori;
- Operatori;
- Residenti e astanti.



Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

La riduzione del rischio si ottiene attraverso l'adozione di **Strategie fitosanitarie sostenibili:**

- difesa fitosanitaria integrata (**obbligatoria e volontaria**);
- strategie di difesa previste dall'agricoltura biologica.



Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

La difesa integrata obbligatoria prevede:

- Applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti;
- Utilizzo dei mezzi biologici per il controllo dei parassiti;
- Ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;
- Uso di prodotti che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo (ALL. III del DPR 150/2012).



Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

Le Regioni e le Province autonome provvedono a:

- attivare e/o potenziare **servizi d'informazione e comunicazione** per assicurare la diffusione e l'applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari
- assicurare la predisposizione e/o diffusione di **materiale informativo** sulle tecniche per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché sugli obblighi definiti dal PAN;



Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

- assicurare una **rete di monitoraggio** sullo sviluppo delle principali avversità e l'applicazione, ove possibile, dei **sistemi di previsione e avvertimento**, al fine di garantire agli utilizzatori finali di prodotti fitosanitari la disponibilità di:
 - previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;
 - bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscono informazioni sull'applicazione della difesa integrata.

In Regione Campania, nello specifico:

- Il Centro Agrometeorologico della Regione Campania elabora i dati provenienti da 34 stazioni (capannine agrometeorologiche).
- Sono annualmente pubblicati 40 bollettini per 20 edizioni zonali.



Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e le aziende agricole:

- Applicano i **principi generali della difesa integrata obbligatoria** previsti dall'Allegato III del DPR 150/12, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle Regioni e dalle P.A.

A tal fine devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:

- **dati meteorologici** dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;
- **dati fenologici e fitosanitari** forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento.

Nello specifico, per quanto riguarda la nostra Regione:

- ⑩ I bollettini sono disponibili sul Portale dell'Agricoltura all'indirizzo:
- ⑩ www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/difesa.html
- ⑩ I dati agrometeo sono disponibili sul Portale dell'Agricoltura all'indirizzo:
www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/agrometeo.html



Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

La difesa Integrata volontaria

E' un sistema realizzato attraverso:

- **norme tecniche specifiche per ciascuna coltura**
- indicazioni fitosanitarie (disciplinari di produzione) comprendenti:
 - pratiche agronomiche e fitosanitarie vincolanti
 - limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari
 - limitazioni nel numero dei trattamenti ecc.



Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

Le Regioni e Province autonome:

- **aggiornano i disciplinari di produzione integrata** in coerenza con il citato “Sistema Nazionale di Qualità”; I disciplinari regionali, sono **vincolanti** per le aziende che aderiscono ai programmi di difesa integrata volontaria. I disciplinari sono oggetto di periodiche revisioni e sono pubblicati sui portali regionali e sul sito di Rete Rurale Nazionale.
- Individuano idonei strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole che adottano le tecniche di produzione integrata.

Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

Le aziende agricole:

che aderiscono su base volontaria e sono tenute a:

- rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle Regioni;
- effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i Centri Prova autorizzati.



Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

Nello specifico la Regione Campania:

- ha approvato i disciplinari di produzione integrata per colture ortive, erbacee, floricole e arboree maggiormente rappresentative sul suo territorio.
- I disciplinari sono disponibili sul Portale dell'Agricoltura all'indirizzo:

www.agricoltura.regione.campania.it/disciplinari/disciplinari_produzione.html



Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

La programmazione PSR 2014-2020 prevede nella Misura 10 gli incentivi per i pagamenti agro climatici ambientali (produzione integrata) per cui le aziende beneficiarie sono tenute a:

- rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata definiti dalla Regione
- **effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i Centri Prova autorizzati.**



Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

- L'obiettivo che si intende raggiungere con la progressiva applicazione del PAN è **l'incremento della SAU nazionale condotta con il metodo biologico**, con riferimento alle principali produzioni agricole.
- Misura 11 del PSR Campania 2014-2020



1 nuovo PAN

E' attualmente in corso l'approvazione del nuovo PAN per il prossimo quinquennio. La bozza del nuovo Piano, elaborata da un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) composto da esperti delle Regioni e dei Ministeri competenti, è stata oggetto di una consultazione pubblica che si è conclusa il 15 ottobre 2020. Le proposte pervenute saranno valutate dal CTS e il testo definitivo sarà sottoposto all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni prima e all'approvazione definitiva da parte dei tre Ministeri competenti poi.

La bozza del PAN è scaricabile dai siti ufficiali dei 3 Ministeri:

<https://www.minambiente.it/pagina/consultazione-pubblica-revisione-piano-di-azione-nazionale-pan-l-uso-sostenibile-dei-prodotti>

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3847

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6034>

La pubblicazione del nuovo PAN è prevista per il 2021.

